



Studio CE.BA. StP a rl

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti

Consulenza Fiscale, Tributaria, Societaria e Amministrativa

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Cedolini Paghe

Consulenza ed economia d'Impresa

Parere Tecnico Professionale: Criteri di Obbligatorietà d'Iscrizione alla Gestione Commercianti

1. Introduzione e Inquadramento Normativo

La corretta qualificazione previdenziale del socio d'azienda non rappresenta un mero adempimento formale, bensì il **fattore determinante** per neutralizzare i rischi di accertamento ispettivo e ottimizzare il carico contributivo globale. Il perimetro normativo entro cui si muove la strategia difensiva e di pianificazione è tracciato dall'**Art. 1, comma 203 della Legge 662/1996**, le cui disposizioni trovano nella **Circolare INPS 121/1998** il pilastro interpretativo fondamentale per la Pubblica Amministrazione. In qualità di consulenti, è necessario considerare tale circolare non come un semplice orientamento, ma come il binario su cui l'Istituto è obbligato a condurre la propria attività di verifica. Una distinzione tecnica precisa tra il ruolo di investitore e quello di lavoratore è l'unico strumento efficace per prevenire l'irrogazione di sanzioni per omessa iscrizione, spostando l'analisi dal dato formale alla realtà operativa del socio.

2. Definizione dell'Attività Commerciale e Requisiti Oggettivi

Il primo filtro tecnico nell'analisi dell'obbligo contributivo è la natura "commerciale" dell'impresa, la quale funge da presupposto oggettivo imprescindibile. Tale qualificazione non è soggetta all'arbitrio dell'Istituto, ma deve trovare riscontro diretto nelle definizioni civilistiche (Art. 2195 c.c.) e fiscali. Se l'attività è classificabile come agricola, professionale o meramente immobiliare di godimento, l'INPS perde ogni potere di attrazione nella Gestione Commercianti, a prescindere dall'impegno del socio.

Tel. 022405331 – 0222471230 – 0224300807 – Tel. Fax 022405337

Sito web: www.studioceba.it

E-mail: studioceba@studioceba.it



Studio CE.BA. StP a rl

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti

Consulenza Fiscale, Tributaria, Societaria e Amministrativa

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Cedolini Paghe

Consulenza ed economia d'Impresa

Secondo il dettato della Circolare 121/1998, le categorie soggette all'obbligo sono limitate a:

- **Commercio al minuto o all'ingrosso;**
- **Attività di somministrazione** di alimenti e bevande;
- **Attività ausiliarie del commercio** (agenti, rappresentanti, ecc.);
- **Altre attività qualificate come commerciali** ai sensi della normativa civilistica e fiscale.

Valutazione strategica: L'impatto di tale perimetro è dirimente. Qualora l'oggetto sociale e l'effettivo esercizio non rientrino nei suddetti comparti, decade il presupposto della gestione, rendendo nullo ogni tentativo di iscrizione d'ufficio. Una volta accertata la natura commerciale, l'attenzione deve spostarsi sulla modalità di esecuzione della prestazione.

3. Analisi del Binomio Abitualità e Prevalenza

La norma è finalizzata alla "protezione sociale" di chi trae il proprio sostentamento principale dall'apporto lavorativo nell'impresa; pertanto, la prestazione saltuaria, marginale o meramente occasionale non può generare l'obbligo contributivo. La Circolare 121/1998 impone che l'attività sia **abituale e prevalente**. Tali requisiti devono essere valutati con rigore analitico, poiché l'**onere della prova** circa la loro sussistenza grava spesso sull'Istituto in sede di contenzioso.

Tel. 022405331 – 0222471230 – 0224300807 – Tel. Fax 022405337

Sito web: www.studioceba.it

E-mail: studioceba@studioceba.it



Studio CE.BA. StP a rl

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti

Consulenza Fiscale, Tributaria, Societaria e Amministrativa

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Cedolini Paghe

Consulenza ed economia d'Impresa

Criterio di Implicazione Pratica per il Socio **Valutazione**

Tempo dedicato	Se il socio è già impegnato come lavoratore dipendente full-time (40h) altrove, la prevalenza è legalmente e logicamente insussistibile.
Apporto personale	La presenza del socio deve essere essenziale per il ciclo operativo; la mera supervisione sporadica non integra l'apporto lavorativo.
Rilievo economico	Il reddito derivante dall'attività commerciale deve rappresentare la fonte primaria di sostentamento rispetto ad altre entrate del soggetto.

La valutazione di questi elementi conduce necessariamente a distinguere la figura del socio lavoratore da quella del puro investitore finanziario, che rimane estraneo alla tutela previdenziale della gestione.

4. La Distinzione tra Apporto di Capitale e Prestazione Lavorativa

Il cuore della Circolare 121/1998 risiede nella de-costruzione del concetto di partecipazione personale, distinguendo il **socio "capitalista"** dal **socio "operativo"**. È necessario affermare con forza che lo status di socio, di per sé, è del tutto insufficiente a determinare l'iscrizione.

La partecipazione personale non può essere presunta: il soggetto **non deve limitarsi al solo conferimento di capitale**. Chi finanzia l'impresa, assumendo il solo rischio economico e percependo utili come remunerazione del capitale investito, non deve essere iscritto alla Gestione Commercianti. L'obbligo sorge solo quando il socio infonde la propria energia lavorativa in modo diretto, costante e manuale o intellettuale-operativo nei processi aziendali. In assenza di una concreta "prestazione

Tel. 022405331 – 0222471230 – 0224300807 – Tel. Fax 022405337

Sito web: www.studioceba.it

E-mail: studioceba@studioceba.it



Studio CE.BA. StP a rl

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti

Consulenza Fiscale, Tributaria, Societaria e Amministrativa

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Cedolini Paghe

Consulenza ed economia d'Impresa

d'opera", l'imposizione contributiva è priva di fondamento giuridico, poiché verrebbe a mancare l'oggetto stesso della protezione previdenziale.

5. Applicazione Pratica per SNC, SAS e Soci di SRL

La forma giuridica della società influenza la distribuzione dei ruoli, ma non deve mai oscurare il principio cardine della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Soci di società di persone (SNC, SAS)

Nelle società di persone, sebbene vi sia una tendenza presuntiva all'impegno lavorativo, l'obbligo di iscrizione rimane subordinato alla partecipazione personale con i caratteri di abitudine e prevalenza.

In assenza di tali requisiti, la mera qualifica di socio non è titolo sufficiente per l'imposizione.

Soci di SRL e ruolo dell'Amministratore

In questo ambito si consuma il principale contenzioso con l'Istituto. È fondamentale distinguere l'**Attività Gestoria** (pura amministrazione, rappresentanza legale, firma di contratti, partecipazione ai consigli) dall'**Attività Operativa** (vendita, gestione magazzino, lavoro esecutivo). La semplice carica di amministratore, spesso già coperta dalla Gestione Separata INPS, non può e non deve determinare l'iscrizione automatica alla Gestione Commercianti. Se l'amministratore si limita a compiere atti tipici del proprio mandato di gestione senza "sporcarsi le mani" nel ciclo produttivo/commerciale, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è illegittima. La qualifica formale è irrilevante: conta solo la partecipazione concreta.

Tel. 022405331 – 0222471230 – 0224300807 – Tel. Fax 022405337

Sito web: www.studioceba.it

E-mail: studioceba@studioceba.it



Studio CE.BA. StP a rl

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti

Consulenza Fiscale, Tributaria, Societaria e Amministrativa

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Cedolini Paghe

Consulenza ed economia d'Impresa

6. Conclusioni e Sintesi Operativa (Punto Chiave Interpretativo)

In sede di difesa o di pianificazione, deve essere ribadito il principio di **prevalenza della sostanza sulla forma** sancito dalla Circolare 121/1998. L'obbligo previdenziale non può derivare da una carica o da un possesso azionario, ma solo da una realtà fattuale inconfutabile.

La determinazione dell'obbligo si poggia su tre pilastri che devono coesistere **congiuntamente**:

1. **Natura dell'attività**: Esercizio di un'attività oggettivamente commerciale ai sensi del Codice Civile.

2. **Concreta partecipazione lavorativa**: Superamento del ruolo di mero investitore (socio capitalista) a favore di un impegno operativo diretto.

3. **Abitualità e prevalenza**: Carattere non occasionale della prestazione e sua dominanza rispetto a ogni altra occupazione del soggetto.

Il venir meno di uno solo di questi requisiti cumulativi rende nulla la pretesa contributiva dell'INPS, costituendo la base per qualsiasi azione di annullamento in autotutela o in sede giudiziaria.

Tel. 022405331 – 0222471230 – 0224300807 – Tel. Fax 022405337

Sito web: www.studioceba.it

E-mail: studioceba@studioceba.it